
Titolo esecutivo, primo e secondo grado: cosa va notificato per procedere ad esecuzione?

I titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori, e quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo grado, hanno un effetto integralmente sostitutivo in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello esaminato nel merito, sì che se l'esecuzione non è stata iniziata in base al primo titolo esecutivo, e l'impugnazione avverso di esso è rigettata, è soltanto quest'ultimo che va notificato.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.10.2015, n. 20593

...omissis...

Va pregiudizialmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso poichè la domanda con la quale il debitore deduce la nullità del precetto, perchè non preceduto od accompagnato dalla notificazione del titolo in forma esecutiva, configura opposizione agli atti esecutivi.

Ne consegue che la sentenza che decide su quella domanda è inappellabile, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., ed è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 Cost..

Con il primo motivo il ricorrente deduce: "Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3: violazione di legge. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 475 e 479 c.p.c." per non esser stato munito della formula esecutiva e notificato il provvedimento del 2 novembre 2011 che lo aveva condannato alle relative spese mentre il titolo esecutivo non è costituito soltanto dall'ordinanza resa in sede di reclamo, ma dalla combinazione dei due provvedimenti, e quello del 2

novembre 2011 non è neppure menzionato nell'atto di precetto che perciò è nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2.

Il motivo è infondato.

Ed infatti il Tribunale di Parma si è conformato al consolidato principio secondo il quale i titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori, e quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo grado, hanno un effetto integralmente sostitutivo in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello esaminato nel merito (ex multis 7537 del 2009, 2955 e 9161 del 2013), sì che se l'esecuzione non è stata iniziata in base al primo titolo esecutivo, e l'impugnazione avverso di esso è rigettata, è soltanto quest'ultimo che va notificato. Nè nella specie ricorre l'esigenza posta a fondamento di Cass. 3074 del 2013 nel richiedere la notifica anche del primo titolo esecutivo non esistendo la necessità del giudice dell'opposizione di svolgere attività che comportino l'individuazione della dimensione o del contenuto della pretesa esecutiva nel caso di condanna alle spese ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c., u.c., argomentando da Cass. 9161 del 2013 cit. (e peraltro secondo Cass. nn. 3202 del 1973 e 450 del 1979 l'unico titolo che il creditore esecutante è tenuto a notificare è la sentenza di appello, anche quando per chiarimento o integrazione di questa occorre riferirsi alla decisione di primo grado).

Concludendo il ricorso va respinto. Peraltro le complesse argomentazioni contenute in Cass. 3074 del 2013 inducono a compensare le spese del giudizio di cassazione.

La Corte da atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del soccombente di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di cassazione e da atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del soccombente di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.